REPUBBLICA ITALIANA 139/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritti al n. **62304** del registro di segreteria,

promosso da:

- ***...Omissis...***, nato a *…Omissis…* il *…omissis…* (C.F. *…omissis…*) ed ivi residente alla Via *…Omissis…*, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Giuseppe Feola, elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale del medesimo difensore in Salerno alla Via G. V. Quaranta, n. 5 (pec: marcellogiuseppefeola@puntopec.it).

Appellante

CONTRO

1) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente *p.t.*, C.F. 80011990639, con sede in Napoli alla via S. Lucia, n. 81;

2) **I.N.P.S.**, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona

del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

3) **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**, C.F. 80237250586, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma alla Via Veneto 56, rappresentato e difeso da Rita Cammuso, Andrea Rapposelli, Giuseppe Billi, Francesca Aresu, Mariavittoria Morgante, tutti con pec: dgpersonale.div3@pec.lavoro.pec.it

4) **PROVINCIA DI SALERNO**, C.F. 80000390650, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tepedino e dall'avv. Francesco Tedesco, tutti domiciliati presso l'Avvocatura dell'Ente in Salerno al largo Pioppi 1 (pec: uigi.tepedino@pec.provincia.salerno.it).

Appellati

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 316/2024, depositata in data 10/06/2024.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 7 maggio 2026, svolta con l'assistenza

del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'avv. Nicola Laurenti (su delega dell'avv. Marcello Giuseppe Feola) per l'appellante, il dott. Andrea Rapposelli per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'avv. Sergio Preden per l'Inps.

Svolgimento del processo

Il sig. …*Omissis*…, già dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, poi transitato per legge nei ruoli della Provincia di Salerno e successivamente in quelli della Regione Campania, a seguito dell'intervenuta adozione di misure cautelari personali (custodia prima carceraria, poi domiciliare) in sede penale, è stato posto in sospensione cautelare dal datore di lavoro del tempo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ex art. 26 CCNL 1995 Comparto Ministeri a partire dal 20.7.1999.

In data 5.8.1999, cessate le suddette esigenze cautelari, il …*Omissis*… era tornato in stato di libertà senza tuttavia essere riammesso in servizio.

Successivamente, il …*Omissis*… era transitato nei ruoli della Provincia di Salerno con decorrenza giuridica dal 26.11.1999 ed economica dall'1.4.2001 seppur in stato di sospensione cautelare in applicazione dell'art. 27, comma 1, CCNL 1994/1997.

La Provincia, dopo aver prorogato detta sospensione dal servizio sino al 14.7.2004 (scadenza del periodo massimo di 5 anni), ha riammesso in servizio il …*Omissis*… ai sensi dell'art. 27, comma 10, CCNL del 22.1.2004 Enti locali, giusta determinazione dirigenziale n. 284 del

2.7.2004, senza tuttavia riattivare il procedimento disciplinare e concluderlo nei termini di legge.

Nel 2007 il procedimento penale si è concluso con la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato.

In data 1/6/2018, il …*Omissis*… è transitato nei ruoli della Regione Campania per essere, poi, collocato in quiescenza a decorrere dall'1.3.2022.

Dopo aver presentato istanza alla Provincia in data 12 novembre 2021 senza esito satisfattivo, il …*Omissis*… ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Campania della Corte dei conti, chiedendo di accertare il proprio diritto alla ricostituzione della posizione contributiva relativa al periodo 6/8/1999 – 14/7/2004 con versamento dei contributi pensionistici omessi a carico dei datori di lavoro susseguitisi (Ministero, Provincia, Regione) nonché il pagamento delle differenze retributive relative al medesimo periodo, oltre accessori e il conseguente ricalcolo della pensione con corresponsione degli arretrati.

Con sentenza n. 316/2024, depositata in data 10 giugno 2024, la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania, ha respinto il ricorso in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato, sottolineando altresì come la domanda risulti infondata anche nel merito, tenuto conto che il ricorrente non ha prestato la propria attività lavorativa nel periodo di sospensione obbligatoria e considerato che *"l'indennità pari al 50% versata al …Omissis… dall'Amministrazione provinciale ha natura assistenziale e non retributiva e, in assenza di*

prestazione lavorativa, non può essere valorizzata a fini pensionistici in quanto non è possibile ottenere un trattamento pensionistico che prescinda dalla contribuzione effettivamente versata".

Avverso detta sentenza ha proposto appello il pensionato, articolando i motivi di gravame di seguito esposti.

A) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e del R.D.L. 19/01/1939 n. 295, in materia di prescrizione del diritto pensionistico (decorrenza del termine prescrizionale per il ricalcolo della pensione in pendenza del rapporto di lavoro).**

L'appellante ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (e anche dell'art. 2, comma 2, del R.D.L. n. 295/1939), "*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*" e che, per quanto concerne gli aspetti retributivi, la facoltà di far valere il diritto alla restituzione delle retribuzioni sospese era subordinata all'esito del procedimento disciplinare originato, in quanto il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio – che ha natura interinale e unilaterale – non estingue definitivamente l'obbligazione retributiva, ma la tiene in sospeso sotto condizione dell'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente.

Ove nessuna sanzione venga inflitta (oppure sia irrogata una sanzione inidonea a giustificare la sospensione inferta), il rapporto di lavoro riprenderebbe il suo corso normale dal momento in cui era stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate.

Poiché nel caso concreto il …*Omissis*… non ha mai ricevuto alcuna

sanzione disciplinare a seguito dei fatti contestati, "la condizione risolutiva che avrebbe potuto eliminare il diritto alla retribuzione (cioè l'irrogazione di un licenziamento disciplinare), pertanto, non si è mai avverata".

Ciò tuttavia, secondo l'appellante, "non significa affatto che il dipendente fosse tenuto ad attivarsi immediatamente in via giudiziaria pena la perdita del diritto per prescrizione, come invece ha ritenuto il primo giudice", dovendosi individuare il *dies a quo* della prescrizione "con ragionevolezza, tenendo conto della effettiva possibilità di esercizio del diritto in capo all'avente diritto (ex art. 2935 c.c.)", tanto più che l'Amministrazione aveva l'onere di riattivare il procedimento disciplinare, cui non ha adempiuto.

Quanto poi al diverso profilo previdenziale e pensionistico, l'appellante ha evidenziato che il diritto del dipendente pubblico al trattamento pensionistico sorge compiutamente solo al momento del collocamento a riposo, avvenuta nel 2022.

Pertanto, sarebbe corretto individuare il *dies a quo* del termine prescrizionale (quantomeno in relazione alla domanda di ricalcolo della pensione) nella data di decorrenza della pensione stessa.

B) **Contraddittorietà della motivazione - Omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto (diritto al riconoscimento retributivo e contributivo del periodo di sospensione cautelare in assenza di sanzione disciplinare definitiva).**

L'appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata presenterebbe

"un insanabile vizio logico-motivazionale, tale da integrare una delle ipotesi previste dall'art. 170, comma 4, C.G.C., nonché una violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., per difetto di coerenza e logicità", in quanto, per un verso, ha riconosciuto la decadenza della potestà disciplinare della Provincia di Salerno a partire da dicembre 2008, ma, nel contempo, avrebbe negato ogni efficacia sostanziale a tale riconoscimento, sostenendo che il diritto stesso sarebbe infondato poiché il ricorrente non ha svolto attività lavorativa nel periodo di sospensione.

Secondo l'appellante, "il giudice riconosce che la potestà disciplinare è decaduta e che il diritto è divenuto azionabile (proprio in virtù della mancata definizione disciplinare), non può poi sostenere che la mancata prestazione lavorativa sia ostativa al riconoscimento delle spettanze, giacché proprio la sospensione – disposta unilateralmente e senza esito disciplinare – ha impedito l'effettivo espletamento della prestazione".

Ciò in quanto, per come chiarito dalla Corte di cassazione (ord. n. 9095/2020), "*Il provvedimento di sospensione cautelare, per il suo carattere unilaterale, non fa venir meno l'obbligazione retributiva che è solo in tutto o in parte sospesa ed è sottoposta alla condizione dell'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente*".

Pertanto, in difetto di una pronuncia di licenziamento o altra sanzione espulsiva, il diritto del dipendente alla *restitutio in integrum* – anche nella forma della ricostituzione contributiva – doveva considerarsi pienamente ripristinato.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in via principale,

a) di dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento della propria posizione contributiva, con il riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza del periodo di sospensione cautelare facoltativa dal servizio;

b) di dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato; per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento delle conseguenti somme, oltre arretrati ed accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria;

c) di ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del conguaglio retributivo, da commisurarsi in base alla categoria professionale e alla posizione economica ricoperta al tempo della sospensione cautelare facoltativa, con rivalutazione monetaria e interessi.

In via gradata, l'appellante ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio al primo giudice, in diversa composizione, ex art. 170, co. 4, C.G.C.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

Con memoria in atti al 21/2/2026, si è costituita la Provincia di Salerno, rappresentata e difesa come in epigrafe, che ha innanzitutto precisato che il …*Omissis*… è transitato nei ruoli dell'Ente con la decorrenza già riferita, essendo in stato di sospensione cautelare in applicazione dell'art.27 c.1 del CCNL 1994/97, senza che alcuna

comunicazione fosse pervenuta dalla Procura della Repubblica o dal Ministero cedente circa la mutata situazione di fatto (l'appellante ha riferito, in sede di contenzioso, di essere tornato in libertà in data 5/8/1999); né risulta che il dipendente abbia formulato istanza per la riammissione in servizio; pertanto l'Ente ha mantenuto la sospensione obbligatoria ex art.27 comma 1 CCNL 1994/97 sino al 14.07.2004 allorché, decorso il periodo massimo pari a 5 anni, ha proceduto alla riammissione in servizio in applicazione dell'art. 27 c.10 del CCNL del 22/01/2004 Enti locali

La Provincia, dopo aver preliminarmente ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione sui diritti retributivi già formulata in primo grado, ha condiviso la pronuncia gravata innanzitutto in ordine alla questione dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato, evidenziando che il procedimento avrebbe dovuto essere riattivato entro il 9/8/2008 (180 giorni dalla notizia della sentenza definitiva) per eventualmente concluderlo, al più tardi, entro il 07/12/2008 (i successivi 120 giorni; termini perentori).

Non risulterebbe fondata la tesi attorea secondo cui il diritto pensionistico sarebbe stato azionabile soltanto a seguito del collocamento in quiescenza, in quanto "la prescrizione dei contributi pensionistici inizia dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati e quindi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione ai sensi dell'art.18 d.lgs. 9 luglio 1997 n.241".

Quanto poi alla contraddittorietà della motivazione, la Provincia ne

ha negato la riscontrabilità, tanto più considerato che nemmeno il proscioglimento in sede penale consentirebbe ai sensi del CCNL il riconoscimento della invocata retribuzione. Infatti l'art. 27 del CCNL *pro tempore* vigente prevede che "il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà."

Inoltre, il successivo comma 8 del medesimo art. 27 del CCNL prevede che al dipendente compete il conguaglio tra quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare durante il periodo di sospensione cautelare con quanto dovuto se fosse rimasto in servizio in caso di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", mentre nel caso di specie il pensionato è stato assolto per intervenuta prescrizione. In tutti gli altri casi, il successivo comma 9 dell'art. 27 del CCNL prevede che qualora il dipendente non sia licenziato a seguito della riattivazione del procedimento disciplinare, ha diritto alle integrazioni spettanti se fosse stato in servizio con esclusione però dei periodi di sospensione del comma 1.

In ogni caso, la Provincia di Salerno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che l'art.1 comma 96 della citata legge 7 aprile 2014 n.56 ha trasferito le funzioni in questione alle Regioni (nella specie quella Campana), prevedendo che "l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso".

La Provincia ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello

nonché, in ogni caso, di tenere indenne l'Ente da ogni condanna e conseguenza sfavorevole della decisione, con vittoria di spese.

Con memoria in atti al 9 aprile 2026, si è costituito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che, dopo aver riassunto la successione dei fatti, ha rivendicato la correttezza del provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria assunto dal Dicastero, evidenziando di non aver ricevuto alcuna comunicazione di intervenuta cessazione delle misure cautelare personale sino al trasferimento ad altro Ente dell'allora dipendente …*Omissis*….

Il Ministero ha altresì sostenuto di non aver avuto più titolo alla riapertura del procedimento disciplinare e di non esser competente in ordine alla domanda attorea di ricostituzione del trattamento retributivo e previdenziale per il periodo richiesto.

Quanto ai motivi di appello, il Ministero ha condiviso la sentenza gravata con riguardo alla declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto, censurando l'argomentazione tesa a differire il *dies a quo* della prescrizione.

Il Ministero ha, quindi, concluso chiedendo di respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva per quanto attiene alla domanda di adeguamento della posizione previdenziale e del ricalcolo del trattamento pensionistico, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.

Con memoria in atti al 15 aprile 2026, si è costituito l'Inps, rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha evidenziato come la

sentenza gravata sia fondata su *plurime rationes decidendi*, ovvero innanzitutto l'intervenuta prescrizione, ma anche che <<non possono essere computati in favore del lavoratore pubblico i periodi di «sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga>> (art. 8, comma 3, del DPR n. 1092/1973), nonché che "il ricorrente non ha prestato la propria attività lavorativa nel periodo di sospensione obbligatoria".

In proposito l'Inps ha innanzitutto evidenziato che "il diritto da ritenersi prescritto è quello all'accredito della contribuzione previdenziale, ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995", non essendo rilevante quanto *ex adverso* dedotto in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione per il periodo di sospensione, profilo sul quale, peraltro, la giurisdizione non spetterebbe all'adito Giudice contabile.

L'Inps ha sottolineato che il diritto all'accredito della contribuzione previdenziale è soggetto ad un regime peculiare in punto di prescrizione: ha natura estintiva e non preclusiva del diritto, è di natura pubblica e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice, non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'ente previdenziale (cfr., tra tante, Cass. n. 21830/2014; n. 11140/2001).

Pertanto, il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento in cui il datore di lavoro deve versare la relativa contribuzione, peraltro nel caso di specie non dovuta, per l'evidente ragione (dirimente, come sottolineato in sentenza) che il …*Omissis*…, nel periodo in discorso, non ha lavorato, restando del tutto inconferente il richiamo all'art.

2935 cod. civ..

Nessuna contraddizione sarebbe riscontrabile nella sentenza gravata, in quanto il dipendente ha atteso anni per contestare all'amministrazione di appartenenza la mancata conclusione del procedimento disciplinare, e stante la circostanza di fatto pacifica di non aver lavorato nel periodo *de quo*, non potrebbe certamente adesso dolersi del mancato accredito della contribuzione previdenziale, irrimediabilmente prescritta, oltre che non dovuta per legge.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Con memoria di replica del 17/4/2026, l'appellante ha insistito nei motivi già dispiegati, argomentando l'erroneità dell'individuazione del dies a quo della prescrizione nel dicembre 2008 (decadenza dal poter disciplinare) in quanto il diritto fatto valere (ricalcolo e riliquidazione del trattamento pensionistico) sarebbe azionabile soltanto al momento del collocamento in quiescenza.

Quanto poi al profilo retributivo, l'appellante ha sostenuto che, tenuto conto che nessuna sanzione disciplinare è mai stata irrogata al …*Omissis*…, la condizione risolutiva che avrebbe fatto venir meno il diritto alla retribuzione – ossia il licenziamento disciplinare – non si è mai avverata. In tale contesto, la decadenza della potestà disciplinare nel dicembre 2008 non equivale affatto a una situazione di immediata ed inequivoca certezza giuridica tale da imporre al dipendente di attivarsi a pena di decadenza.

Inoltre, l'appellante ha sostenuto l'infondatezza della tesi dell'INPS in

ordine alla prescrizione dei crediti contributivi (come autonoma rispetto alla pretesa retributiva), con conseguente individuazione del *dies a quo* nel momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati (art. 3, co. 9, L. 335/1995).

Infatti, in questo caso, il …*Omissis*… non lamenta il mancato versamento di contributi su una retribuzione già corrisposta, ma censura la mancata corresponsione della retribuzione ordinaria – e il conseguente mancato versamento dei contributi, per effetto di una sospensione cautelare mantenuta unilateralmente dall'amministrazione in assenza di provvedimento disciplinare definitivo. Il credito contributivo non era dunque né esigibile né quantificabile prima della definizione del procedimento disciplinare, e prima del pensionamento non era neppure percepibile nella sua incidenza sul trattamento di quiescenza.

In ogni caso, anche ad accedere alla tesi dell'INPS, la pretesa pensionistica in senso stretto – il ricalcolo del trattamento di quiescenza – rimarrebbe tempestiva, avendo decorrenza dalla data del pensionamento (1° marzo 2022), rispetto alla quale il ricorso del 18 marzo 2022 è sicuramente tempestivo

Con riguardo al secondo motivo di appello, l'appellante ha ribadito la censura di contraddittorietà già stigmatizzata in sede di gravame.

L'appellante ha inoltre sottolineato la natura facoltativa della sospensione dal 5 agosto 1999 in poi, allorquando egli è tornato in stato di libertà e avrebbe dovuto essere riammesso in servizio (salvo sospensione facoltativa), nel mentre la protrazione della sospensione

per ulteriori cinque anni sarebbe "dipesa esclusivamente da una scelta amministrativa unilaterale, priva di fondamento nella misura cautelare personale ormai cessata, e riconducibile al solo (e ineseguito) procedimento disciplinare".

In proposito, l'appellante ha richiamato il disposto dell'art. 27, comma 9, del CCNL 22 gennaio 2004, ove si prevede che, in tutti i casi in cui il dipendente non sia licenziato all'esito della riattivazione del procedimento disciplinare, ha diritto alle integrazioni spettanti come se fosse stato in servizio, con esclusione dei soli periodi di sospensione obbligatoria di cui al comma 1.

Inoltre, l'appellante ha sostenuto che l'intervenuta assoluzione per prescrizione non escluderebbe il diritto al conguaglio per come previsto dall'art. 27, comma 9, del CCNL, che lo esclude soltanto per i periodi di sospensione obbligatoria ex comma 1, indipendentemente dalla formula assolutoria.

Infine, ha ribadito la sussistenza della legittimazione passiva sia della Provincia (titolare pro tempore del rapporto di lavoro) che della Regione, ultimo datore di lavoro.

L'appellante ha quindi concluso richiamando quanto già contenuto nell'atto di appello.

All'udienza del 7 maggio 2026, l'appellante ha insistito nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate, il Ministero, dopo aver rivendicato la correttezza del proprio operato (tanto più in assenza di comunicazione di cessazione della misura cautelare), ha chiesto il rigetto del gravame come da conclusioni in atti e parimenti l'Inps ha

ribadito le argomentazioni e conclusioni già esposte in atti.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Regione Campania ex art. 93, comma 5, cgc, in quanto non ritualmente costituitasi, pur a fronte della rituale notifica dell'atto di appello.

[2] Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata, sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dalla Provincia di Salerno, in quanto esse sono state, con tempi diversi, datori di lavoro dell'odierno appellante e dunque chiamate a contribuire alla ricostruzione del trattamento previdenziale-retributivo dell'appellante.

[3] Ad ogni modo, l'appello deve ritenersi fondato, non potendosi condividere la statuizione del giudice di prime cure in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto contributivo azionato, questione posta a fondamento sostanzialmente esclusivo della sentenza gravata.

Infatti, la sentenza impugnata, dopo aver premesso la necessità di esaminare "in via preliminare ed assorbente" la questione di prescrizione, ha concluso (dispositivo) nei seguenti termini: "1. Dichiara la prescrizione della pretesa azionata. 2. Compensa le spese tra le parti. ",

In ordine alla questione di prescrizione dei contributi previdenziali, occorre osservare che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, testualmente prevede che:

"*Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:*

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

***10.** I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".*

In ordine alla problematica dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, premesso che agli atti risulta esclusivamente un provvedimento del 20/7/1999 di sospensione cautelare obbligatoria in pendenza di procedimento penale ex art. 27, comma 1, CCNL

comparto Ministeri (e non anche un provvedimento di sospensione facoltativa, neppure adottato *ex post* dall'Amministrazione ovvero anche sulla base di eventuale sentenza del giudice del lavoro), in ogni caso non può che constatarsi che il procedimento disciplinare *illo tempore* aperto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non risulta concluso dall'amministrazione (Provincia di Salerno) presso cui il dipendente era transitato in mobilità entro il termine massimo perentorio previsto dall'ordinamento *pro tempore* vigente.

In proposito, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che l'Amministrazione ha ricevuto nel febbraio 2008 la comunicazione dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione e che il CCNL Enti locali 2002 – 2005 del 22 gennaio 2004 (così come il successivo CCNL 2006-2008) prevedeva, all'art. 26, comma 4, che il procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale dovesse essere riattivato entro 180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e concluso entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

Pertanto, una volta definito, anche per il mero trascorrere del tempo, il procedimento disciplinare, l'odierno appellante ben poteva esercitare il proprio rivendicato diritto alla ricostituzione della propria posizione previdenziale (e in genere lavorativa) con le contribuzioni (in tesi) dovute.

Invece, dall'esame degli atti, emerge che l'odierno appellante soltanto a distanza di oltre 13 anni (diffida del 12/11/2021) ha chiesto all'Amministrazione la *restitutio in integrum* del periodo di

sospensione, con il riconoscimento, sotto il profilo contributivo (oltre che retributivo), del servizio prestato e la conseguente regolarizzazione della propria posizione previdenziale.

Né d'altra parte può ragionevolmente essere condivisa la tesi attorea secondo cui il *dies a quo* della prescrizione dovrebbe essere individuato nel momento del collocamento a riposo del pensionato, in quanto il mancato (in tesi) versamento della contribuzione (mediante prelievo dalla retribuzione) si è certamente determinato *illo tempore* e non già all'atto del collocamento a riposo, tesi quest'ultima che priverebbe di buona parte del suo significato e ambito applicativo la disposizione previdenziale già menzionata e contrasterebbe con il disposto dell'art. 2935 c.c., norma generale in materia di decorrenza della prescrizione correttamente evocata dal giudice di prime cure.

[4] Tanto premesso in via generale, occorre tuttavia, ai fini del decidere, evidenziare (*iura novit curia*) che il legislatore è recentemente e ripetutamente intervenuto sulla materia della prescrizione dei contributi previdenziali, innanzitutto con l'art. 9 del decreto legge n. 4/2019, convertito con Legge n. 26/2019.

In particolare, detto decreto legge ha introdotto, nel testo del suddetto articolo 3 della legge n. 335/1995, il comma 10 bis, prevedendo che:

"10-bis. *Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi*

alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ***31 dicembre 2014****, non si applicano fino al* ***31 dicembre 2021****, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore".*

Successivamente, la disciplina dettata dagli annuali decreti-legge contenenti disposizioni urgenti in materia di termini normativi ha prorogato tale inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26 (mille proroghe 2026) ha modificato il comma 10 bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995 disponendo la sospensione, sino al 31 dicembre 2026, dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001.

In correlazione con detta disciplina, l'articolo 1, comma 7 del menzionato decreto-legge n. 200/2025 sancisce l'inapplicabilità del regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2026.

Orbene, la sentenza impugnata, dopo aver correttamente fatto riferimento alla disciplina sulla prescrizione in materia e puntualmente individuato il *dies a quo* della prescrizione, ha

pretermesso l'applicazione del menzionato comma 10 bis dell'articolo 3, della legge n. 355/1995, introdotto dal riferito decreto-legge n. 4/2019 (conv. dalla legge n. 26/2019).

Con riguardo a detta disciplina, pare utile rilevare come l'INPS abbia diramato indicazioni interpretative (circolari n. 92/2023, n. 58/2024, n. 70/2025) in ordine alla suddetta disposizione di legge.

Ancora più recentemente, con messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, l'Inps, richiamando la suddetta circolare n. 70/2025 ed in continuità con i precedenti chiarimenti, ha precisato che l'applicazione del predetto differimento dei termini ha ad oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici, sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Per giunta, occorre rimarcare che la Corte di cassazione, muovendo dal testo dell'art. 3, comma 10-bis, della L. n. 335/1995 (introdotto dal decreto legge n. 4/2019), ha ritenuto che la disposizione, laddove prevede che i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 "non si applicano fino al 31 dicembre 2021 (termine poi differito, ndr), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato", per le contribuzioni afferenti alle "gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sia applicabile anche ai contributi previdenziali che fossero (come quelli reclamati nella fattispecie concreta sub iudice) già prescritti alla data di entrata in

vigore del suddetto decreto legge.

In particolare, la Suprema Corte (sentenza n. 31060/2024) ha articolato una risposta positiva al quesito, evidenziando che detto comma 10 bis ha previsto non già una sospensione della prescrizione, ma <<*con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni: e tanto si evince non solo dal suo tenore letterale, secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 "non si applicano fino al 31 dicembre 2021", ma soprattutto dal riferimento alla salvezza degli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, essendo tipico del giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. di rendere insensibili le situazioni di fatto per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris al successivo ius superveniens che contenga norme retroattive (così già Cass. n. 18339 del 2003; più recentemente, nello stesso senso, Cass. n. 31904 del 2018) e rilevando tale limite anche per la stessa potestà legislativa di disporre con norme retroattive (così già Corte cost. n. 118 del 1957 e innumerevoli succ. conf.)*>>.

Quanto poi alla verifica della ragionevolezza della norma, "che ha consapevolmente escluso eventuali giudicati dalla portata del proprio intervento innovatore", la Corte di cassazione, sempre nella medesima pronunzia, ha affermato <<*che in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, essendo il regime prescrizionale sottratto alla disponibilità delle parti, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (così da ult. Cass. n. 6154 del 2024), ma è pur vero che, quando sulla questione della*

prescrizione sorga controversia, solo una pronuncia giurisdizionale con efficacia di giudicato può dirimere il contrasto inter partes; il che, se conferma a fortiori che la sussistenza di un giudicato costituisce il limite per ogni ragionevole esercizio della potestà legislativa di disciplinare con effetti retroattivi la fattispecie>>.

Pertanto, con riguardo al caso di specie si osserva che, pur aderendo alla tesi della decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento disciplinare (con conseguente maturazione del termine decennale a fine 2018), non può sostenersi, alla luce della disciplina in questione e della giurisprudenza richiamata, che il ritenuto diritto alla ricostruzione della posizione contributiva del pensionato si sia estinto per prescrizione.

Infatti, secondo il menzionato art. l'art. 3, comma 10-bis, della L. n. 335/1995, introdotto ad opera dell' art. 9, D.L. n. 4/2019 (conv. con L. n. 26/2019), nel testo attualmente vigente, per il lavoratori del pubblico impiego "*i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al* ***31 dicembre 2021****, non si applicano fino al* ***31 dicembre 2026*** (termini più volte differiti dal legislatore, nd.r.), *fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore*".

Il motivo di appello deve dunque essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione prospettata, non senza sottolineare che ovviamente detta peculiare disciplina della prescrizione dei crediti

previdenziali prevista dall'art. 3, comma 10 bis, della legge n. 335/1995 non sia mutuabile al diverso settore dei crediti retributivi (peraltro affidati *ex lege* alla giurisdizione del giudice ordinario), tanto più considerato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, **"***La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, quanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela*" (Cass. S.U. sent. n. 36197/2023).

Pertanto e conclusivamente, questa Corte accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento della sentenza gravata (il dispositivo statuisce: "dichiara la prescrizione della pretesa azionata; compensa le spese tra le parti") e rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 199, comma 2 c.g.c., al Giudice di primo grado, ai fini della prosecuzione del giudizio sul merito, compresa la statuizione in ordine alle spese di difesa del grado d'appello.

Nulla sulle spese di giudizio, stante la gratuità del processo pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello di ***...Omissis...*** iscritto al **n. 62304** del ruolo generale, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa, ai sensi dell'art. 199, secondo comma, del cgc, alla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, per il giudizio sul merito, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell'odierno giudizio.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Natale Longo — Massimo Lasalvia

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 03/07/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente